

PROTOCOLLO SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

Si precisa quanto segue:

- **i vettori all'atto dell'imbarco possono richiedere il test molecolare o antigenico indifferentemente dal Gruppo di appartenenza dello Stato di partenza;**
- **la normativa indica i test molecolare o antigenico. In alcune ULSS / ASL è considerato sufficiente il test rapido;**
- **per alcune ULSS / ASL, i lavoratori che hanno necessità di effettuare il tampone per recarsi all'estero possono effettuare l'esame esclusivamente con impegnativa del Medico di Medicina Generale. In alternativa si possono contattare Laboratori di analisi privati;**
- **ULSS / ASL di riferimento è quella di residenza / dimora del lavoratore;**
- **i lavoratori che devono recarsi all'estero devono verificare, prima della partenza, le prescrizioni d'ingresso presso lo Stato estero che possono essere differenti dall'Italia.**

GRUPPO A: L'ingresso da e per San Marino e Città del Vaticano non comporta ulteriori prescrizioni da osservare, oltre a quelle già vigenti sul territorio italiano.

GRUPPO B: I lavoratori che provengono dagli Stati del Gruppo B, devono:

- presentare autodichiarazione (scaricabile dal sito del Ministero degli Esteri);

Elenco B

Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

GRUPPO C: **I lavoratori che provengono dagli Stati del Gruppo C e lavoratori che hanno transitato negli Stati del Gruppo C**

- **Belgio;**
- **Francia;**
- **Paesi Bassi;**
- **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;**
- **Repubblica Ceca;**
- **Spagna;**

devono:

- presentare autodichiarazione (scaricabile dal sito del Ministero degli Esteri);
- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo tampone e risultato negativo o in alternativa sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa dell'esito del test le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario.

GRUPPO D: I lavoratori che provengono dagli Stati del Gruppo D (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay), devono:

- presentare autodichiarazione (scaricabile dal sito del Ministero degli Esteri);
- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- sottoporsi in isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni (indirizzo di dimora, recapito telefonico ecc., devono essere indicati nell'autodichiarazione rilasciata al primo e secondo punto);
- L'Autorità sanitaria può modificare, previo accordo, le condizioni dell'isolamento fiduciario.

GRUPPO E e F: I lavoratori che provengono dagli Stati del Gruppo E e F , devono:

- **avere comprovati motivi per l'ingresso e l'uscita in e dall'Italia: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio**
- presentare autodichiarazione (scaricabile dal sito del Ministero degli Esteri);
- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- sottoporsi in isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni (indirizzo di dimora, recapito telefonico ecc., devono essere indicati nell'autodichiarazione rilasciata al secondo e al terzo punto);

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Elenco F

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo e Montenegro, Colombia

ECCEZIONI

Sono previste, limitate eccezioni all'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza.

Queste eccezioni **non si applicano a chi abbia soggiornato o transitato nei Paesi dell'Elenco F** nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia:

- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
- ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B e D;
- il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ingressi mediante voli "*Covid-tested*".

Voli "*Covid-tested*".

In via sperimentale, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale, sono operativi voli «Covid- tested», dagli aeroporti di Francoforte «Frankfurt am Main», Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss», Atlanta «Hartsfield-Jackson», New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino.

Per gli utenti che entrano in Italia tramite voli "*Covid-tested*" è consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e i isolamento fiduciario.